

DETERMINAZIONE

Numero del provvedimento	126
Data del provvedimento	30/09/2020
Oggetto	APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA (LOTTO 1 - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE CIG. 7059818A1B) (LOTTO 2 - GESTIONE DEL CENTRO AFFIDI E MEDIAZIONE FAMILIARE CIG. N. 697138266A)
Contenuto	

Struttura proponente	Ufficio di Direzione
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici		
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto
€ 86.950,00 OLTRE IVA 5%	Costi per gest. servizi socio sanit. appalt. a soggetti privati	3B02021601
€ 86.950,00 OLTRE IVA 5%	Costi per gest. servizi socio sanit. appalt. a soggetti privati	3B02021601
€ 15.745,00 OLTRE IVA 5%	Costi per gest. servizi socio sanit. appalt. a soggetti privati	3B02021601
€ 15.745,00 OLTRE IVA 5%	Costi per gest. servizi socio sanit. appalt. a soggetti privati	3B02021601

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
0	0	

IL DIRETTORE

Visti:

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e in conformità con la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/2017 a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2020-2022, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25/2019;
6. il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. la programmazione attuativa pluriennale del Piano Integrato di Salute 2020-2022 e del Piano Operativo Annuale 2020, approvati con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9/2020;
8. il Piano Biennale degli acquisti di valore superiore a €. 40.000,00 2020-2021 del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25/19;

Premesso che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, nell'esercizio associato delle funzioni attribuite dai consorziati Comuni della zona, gestisce direttamente mediante appalto i sotto elencati servizi sociali:

- Assistenza Educativa Extrascolastica a favore di minori;
- Centro affidi e mediazione familiare della zona sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest;

Richiamati:

- il decreto del Direttore n. 134/2014, con il quale si provvedeva ad aggiudicare l'appalto suddetto, articolato in 2 lotti funzionali, agli operatori economici di seguito indicati:
- LOTTO I - Assistenza Educativa Extrascolastica a favore di minori - CIG: 54365563EF - Cooperativa Sociale G. Di Vittorio;
- LOTTO II - Centro affidi e mediazione familiare della zona sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest - CIG 54635807BC - Cooperativa Sociale G. Di Vittorio;
- i decreti del Direttore n. 16/2017 (Lotto II) e n. 91/2017 (Lotto I), con i quali, in conformità con le previsioni del contratto iniziale, si provvedeva a disporre il rinnovo dei Contratti di appalto relativi ai suddetti lotti funzionali per l'ulteriore biennio 2017-2019 per gli importi di seguito indicati, previa acquisizione dei relativi CIG:
 - LOTTO 1 - CIG 7059818A1B per € 695.600,00 al netto IVA, pari a € 347.800,00 annui al netto IVA;
 - LOTTO 2 - CIG 697138266A per € 125.960,00 al netto IVA, pari a €. 62.980,00 annui al netto IVA;

Dato atto che, con i decreti del Direttore n. 77/2019, n. 178/19 e n. 67/2020, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale e la tutela dei minori destinatari dei servizi suddetti, è stata disposta la proroga tecnica dei suddetti contratti, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti e in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2 dei contratti stessi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, avente a oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avente a oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*, (c.d. *“Cura Italia”*), così come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, avente a oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, così come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, avente a oggetto *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, così come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, avente a oggetto *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Tenuto conto che il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, ha prorogato al 15 ottobre la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Preso atto della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica nazionale derivante dalla diffusione della malattia infettiva COVID-19 e delle sue conseguenze sul tessuto socioeconomico nel suo complesso;

Dato atto che, a seguito della straordinaria emergenza suddetta, si rende necessario, nelle more dell'indizione delle procedure di gara, prorogare ulteriormente gli affidamenti suddetti, in ragione delle problematiche connesse:

- alla necessità, a fronte dei rallentamenti delle procedure di gara dovuti alle limitazioni connesse all'emergenza in corso, di soddisfare le esigenze di tutela e di continuità assistenziale dei minori beneficiari delle prestazioni di assistenza socio-educativa di cui trattasi;
- alla complessità di gestione delle nuove procedure di gara dovuta all'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere secondo la tempistica originariamente prevista, a causa della riconduzione delle risorse umane ad altre attività connesse all'emergenza, con particolare riferimento alla rimodulazione di numerosi servizi sociosanitari e socioassistenziali durante la fase 1 dell'emergenza e alla riapertura *“condizionata”* di alcuni di essi durante la fase 2;
- alla necessità di assicurare un adeguato confronto concorrenziale, in quanto la situazione emergenziale avrebbe potuto incidere significativamente sulla capacità di alcuni Operatori Economici di partecipare alla nuova gara;

Visti:

- l'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/16, laddove prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- il Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016 che al punto 1.1 chiarisce che le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici continuano ad applicarsi anche in caso di affidamenti aggiudicati ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 per i quali siano disposte proroghe tecniche, purché la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione della nuova gara;
- la deliberazione dell'AVCP n. 86 del 6 ottobre 2011 che, ancorando la proroga al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, ne prevede l'ammissibilità nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia la necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

Dato atto altresì che la giurisprudenza si è recentemente espressa in merito alla proroga del contratto, precisando che *“quantunque la proroga del contratto (c.d. “proroga-ponte”) debba essere contenuta nei limiti*

dello strettamente necessario a portare a termine le procedure di aggiudicazione del nuovo contratto, è altrettanto vero che il legislatore non ha posto un limite massimo al ricorso alla proroga (quando il legislatore ha inteso, in taluni settori, fissare una durata massima per i contratti in essere, l'ha stabilito con norme chiare e specifiche, come ad esempio nel settore della distribuzione del gas), mentre nell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 non v'è più traccia della fissazione di una durata massima della proroga, che dunque deve ritenersi ammissibile sino a definizione delle nuove procedure di affidamento ancorché esse possano richiedere un tempo maggiore" (TAR Piemonte, sez. I, sentenza n.276 del 28 febbraio 2018; cfr. TAR Lazio Latina, Sezione I, 10 dicembre 2018 n. 634);

Dato atto altresì della necessità di rivedere la tempistica delle nuove procedure di gara in relazione alle priorità che la Società della Salute ha assegnato a esigenze connesse all'emergenza, in ragione di un criterio di indifferibilità ed essenzialità, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse umane a ciò preposte e al rischio che non si sarebbe potuto rispettare adeguatamente il principio della libera concorrenza in ragione della situazione emergenziale;

Dato atto che con nota di prot. n. 5041 inviata per PEC il 22 settembre 2020 è stata richiesta la disponibilità alla proroga tecnica dei Contratti in essere all'operatore economico affidatario degli appalti di cui trattasi e che lo stesso ha risposto positivamente alla richiesta mediante PEC di prot. n. 5148 del 24 settembre 2020;

Considerato che la spesa derivante dall'ulteriore proroga tecnica dei contratti in essere a patti, costi e condizioni invariati per un periodo pari a 6 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2020 ammonta a € 205.390,00, oltre IVA al 5%, per complessivi € 215.659,50, così suddivisi:

- € 173.900,00, oltre IVA al 5%, per la proroga tecnica del contratto relativo al lotto 1 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021;
- € 31.490,00, oltre IVA al 5%, per la proroga tecnica del contratto relativo al lotto 2 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

Dato atto che:

- come anche risulta da specifiche FAQ in materia di tracciabilità, in caso di proroga tecnica dei contratti di servizio non si rende necessaria l'acquisizione del CIG, rimanendo gli stessi in capo ai precedenti affidatari;
- relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001, né situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/2000 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013;
- della legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento sotto il profilo formale e sostanziale, in ordine alle quali il sottoscritto responsabile del procedimento esprime parere favorevole;

Per i motivi esposti in narrativa

DECRETA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/16, e in conformità con le vigenti previsioni contrattuali, i sotto indicati Contratti relativi alla gestione dei 2 lotti funzionali dell'appalto di Assistenza Educativa Extrascolastica e del Centro affidi e mediazione familiare in corso di validità, a condizioni e costi invariati, per un periodo di mesi 6 (con decorrenza dal 1° ottobre 2020), fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte della Società della Salute in caso di aggiudicazione del nuovo appalto prima del previsto termine:

- LOTTO I - CIG 7059818A1B - Rep. 60 del 30/08/2017 - Contraente: Coop. Sociale G. Di Vittorio;
- LOTTO II - CIG 697138266A - Rep. 21 del 23/05/2017 - Contraente: Coop. Sociale G. Di Vittorio;

2. di dare atto che il costo derivante dalla proroga di cui al punto 1 del dispositivo ammonta a € 205.390,00, oltre IVA al 5%, per complessivi € 215.659,50, così suddivisi:

- € 173.900,00, oltre IVA al 5%, per la proroga tecnica del contratto relativo al lotto 1 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2020 - Codice di Conto n. 3A02020106;
- € 31.490,00, oltre IVA al 5%, per la proroga tecnica del contratto relativo al lotto 2 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2020 - Codice di Conto n. 3A01010106;



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 del dispositivo fa carico al Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale della Società della Salute 2020 e trova copertura finanziaria sulle risorse conferite dai Comuni soci;
4. di dare atto che per la proroga tecnica di cui al punto 1 del dispositivo non si rende necessario acquisire alcun nuovo CIG, essendo la stessa finalizzata esclusivamente a dare continuità al servizio in essere nelle more dell'individuazione del nuovo contraente e rimanendo pertanto il contratto in capo al precedente affidatario;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le ragioni di necessità e urgenza illustrate in narrativa;
6. di trasmettere il presente decreto ai contraenti di cui al punto 1 del dispositivo;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci;
8. di pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci